



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:

- a)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
- b)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dei Protocolli in lingua ufficiale e facente fede	»	11
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	15

ONOREVOLI SENATORI. —

1. *Contesto, contenuti e finalità del provvedimento*

L'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), costituita con la Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 – resa esecutiva in Italia con decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1948, n. 616, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956 n. 561 – è l'organismo dell'ONU che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 191 Stati. I suoi organi direttivi sono l'Assemblea triennale, il Consiglio, la Commissione per la navigazione aerea e il Segretariato.

La trentanovesima sessione dell'Assemblea ICAO, tenutasi a Montréal dal 27 settembre al 6 ottobre 2016 – che ha visto l'elezione dell'Italia nella prima fascia del Consiglio con 166 voti su 170 delegazioni votanti, seconda tra gli Stati membri con un solo voto in meno del Brasile e prima tra le Nazioni europee –, ha adottato, secondo la procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (Convenzione di Chicago), due protocolli di emendamento agli articoli 50 lettera *a*) e 56 della convenzione istitutiva, con lo scopo di ampliare il numero dei componenti del Consiglio e della Commissione per la navigazione aerea, rispettivamente a quaranta e a ventuno contro gli attuali trentasei e diciannove.

I predetti protocolli sono stati firmati dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea il 6 ottobre 2016.

La Convenzione di Chicago, nel testo originario, prevedeva all'articolo 50, lettera *a*)

[articolo 50 (a)] che il Consiglio dell'ICAO fosse composto da ventuno Stati contraenti eletti dall'Assemblea e all'articolo 56 che la Commissione per la navigazione aerea fosse costituita da dodici componenti designati dal Consiglio tra le persone nominate dagli Stati membri.

Il Consiglio, come sopra accennato, è l'organo direttivo permanente dell'ICAO ed il numero dei suoi componenti ha già subito nel tempo alcune modifiche per l'incremento del numero degli Stati membri dell'Organizzazione stessa, che ha reso necessario assicurare una maggiore presenza in seno al medesimo organo di quegli Stati che, trovandosi in via di sviluppo, necessitavano di assistenza e cooperazione da parte dell'Organizzazione medesima.

La Commissione per la navigazione aerea è l'organo tecnico-direttivo dell'ICAO composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica, che esamina e raccomanda norme e pratiche nonché procedure al Consiglio cui compete l'adozione o l'approvazione delle stesse; il numero dei membri della Commissione è stato in passato rivisto per permettere una più confacente formazione e rotazione, tenuto conto della durata triennale della nomina.

In particolare, gli articoli 50 (a) e 56 sono stati modificati con diversi protocolli adottati in Assemblee ordinarie o straordinarie, sino a giungere alla loro formulazione attuale che prevede per il Consiglio e la Commissione rispettivamente 36 e 19 componenti: l'articolo 50 (a) è stato emendato con protocolli adottati nel 1961, nel 1971, nel 1974 e nel 1990 mentre l'articolo 56 con protocolli adottati nel 1971 e nel 1989.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione agli emendamenti agli articoli 50 (a) e 56 con diverse leggi – tra cui le leggi del 3 dicembre 1962 n. 1755, 12 dicembre 1973 n. 1037, 7 ottobre 1981 n. 665 – e ha depositato all'ICAO i relativi atti formali nelle date del 3 luglio 1974, 17 maggio 1963, 18 giugno 1982, 16 maggio 1994 e 1° agosto 1995.

L'esigenza a base dei citati protocolli e delle pertinenti leggi nazionali, di rispondere alla crescente domanda degli Stati membri di avere una rappresentanza in seno ai due organi dell'ICAO coerente con lo sviluppo del trasporto aereo, è a fondamento anche degli emendamenti di cui ai protocolli approvati nell'ultima Assemblea e dunque del disegno di legge ora proposto per la loro ratifica ed esecuzione.

La crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri, infatti, ha reso necessario equilibrare la rappresentanza nel Consiglio aumentando i relativi seggi e, di conseguenza, di allargare la composizione della Commissione composta da esperti con diversa provenienza e professionalità.

2. *Motivazioni del provvedimento*

L'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea dell'ICAO si rende opportuno per garantire la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione.

L'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento si rende necessaria e urgente tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale.

Il Segretario Generale dell'ICAO, peraltro, con la *State Letter* del 20 gennaio 2017 ha invitato gli Stati membri a dare seguito alle risoluzioni A39-5 e A39-7 adottate dall'Assemblea che raccomandano di ratificare con urgenza i protocolli in parola.

3. *Esame delle disposizioni del disegno di legge*

Il disegno di legge si compone di quattro articoli che disciplinano l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli in esame (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore (articolo 4) della legge medesima. L'articolo 3 contiene invece la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
13 settembre 2010, n.32)

Dal disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli emendativi degli articoli 50(a) e 56 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 2016, non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato italiano, né alcuna riduzione delle entrate in quanto si tratta di modifica di natura meramente ordinamentale.

Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene infatti esclusivamente ampliata la compagine partecipativa degli Stati Membri al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea dell'Organismo.

Per l'Italia non discendono in particolare nuovi o maggiori oneri atteso che il nostro Paese continuerà ad essere rappresentato in seno al Consiglio, nei comitati e nelle commissioni, in nulla mutando rispetto a quanto fatto fino ad oggi, dal Console Generale d'Italia a Montreal, Rappresentante Permanente presso l'organismo, coadiuvato dagli esperti in servizio presso la medesima Rappresentanza.


La ratifica della presente relazione tecnica è fatta in conformità per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 1997, n. 400, all'art. 17 del regolamento.



POSITIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 MAR. 2019



PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo è coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo e di rafforzamento della posizione italiana.

L'esigenza di rispondere alla crescente domanda degli Stati membri di avere una rappresentanza in seno ai due organi dell'ICAO, coerente con lo sviluppo del trasporto aereo, è a fondamento del disegno di legge proposto.

La crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri, infatti, ha reso necessario equilibrare la rappresentanza nel Consiglio aumentando i relativi seggi e, di conseguenza, allargare la composizione della Commissione composta da esperti con diversa provenienza e professionalità.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo internazionale e risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto non incide sulla normativa vigente ed è coerente con precedenti leggi di ratifica ed esecuzione di protocolli per l'emendamento alla Convenzione di Chicago.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, essendo conforme agli artt. 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali e all'art. 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione non vengono in rilievo per l'intervento normativo in questione.



7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che richiede ratifica legislativa in base a disposizione costituzionale.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione o ad altri strumenti di semplificazione normativa, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'art. 80 della Costituzione e non ricade nei casi previsti dall'art. 690 cod. nav.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo proposto.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II *Contesto normativo comunitario e internazionale*

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risponde ai protocolli e alle risoluzioni adottati in seno all'ICAO.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

14. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento alla materia disciplinata dall'Accordo in oggetto, non si dispone di particolari



indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nei protocolli e nel provvedimento proposto risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La proposta non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni normative vigenti.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, di riviviscenza, di interpretazione autentica o derogatori rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è richiesto alcun provvedimento di attuazione, ad eccezione del deposito dello strumento di ratifica presso l'ICAO nei termini richiesti da tale Organizzazione.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La ratifica e l'esecuzione dei protocolli di emendamento alla Convenzione di Chicago non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 30.08.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 15 OTT. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;

b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai Protocolli medesimi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dei Protocolli di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOL

RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50(a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

Signed at Montréal on 6 October 2016

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States,

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-six to forty,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

"In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing 'thirty-six' by 'forty'.";

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:
 - a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
 - b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.



- c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
- d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
- e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.
- f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.
- g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

A. Abdul Rahman
*President of the Thirty-ninth Session
of the Assembly*

F. Liu
Secretary General



PROTOCOL

RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

Signed at Montréal on 6 October 2016

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,

HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from nineteen to twenty-one, and

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

"In Article 56 of the Convention the expression 'nineteen members' shall be replaced by 'twenty-one members'";

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come into force; and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:

- a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
- b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.
- c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.



- d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
- e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.
- f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.
- g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

A. Abdul Rahman
*President of the Thirty-ninth Session
of the Assembly*

F. Liu
Secretary General



TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

PROTOCOLLO**RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 50(a)
DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE**

Firmato a Montreal il 6 ottobre 2016

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

RIUNITASI nella Trentanovesima Sessione a Montreal il 1 ottobre 2016,

RILEVANDO il desiderio di un ampio numero di Stati Contraenti di allargare la partecipazione al Consiglio per assicurare un migliore equilibrio tramite una maggiore rappresentanza degli Stati Contraenti,

RITENENDO opportuno aumentare la partecipazione a tale organo da trentasei a quaranta,

RITENENDO necessario emendare, per le finalità sopradescritte, la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944,

1. APPROVA, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 94(a) della suddetta Convenzione, il seguente emendamento proposto a detta Convenzione:

"nell'Articolo 50(a) della Convenzione la seconda frase viene emendata sostituendo 'trentasei' con 'quaranta'."

2. SPECIFICA, ai sensi delle disposizioni di detto Articolo 94(a) della suddetta Convenzione, in centoventotto il numero di Stati Contraenti alla cui ratifica il suddetto emendamento proposto entrerà in vigore:

3. DECIDE che il Segretario Generale della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale rediga un Protocollo nelle lingue inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede, in cui viene riportato il sopra menzionato emendamento e quanto di seguito indicato:

- a) il Protocollo viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale,
- b) il Protocollo è aperto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato o aderito a detta Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale.
- c) Gli strumenti di della ratifica sono depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale
- d) il Protocollo entra in vigore, in relazione agli Stati che lo hanno ratificato, alla data in cui il centoventottesimo strumento di ratifica sia stato in tal modo depositato.



- e) Il Segretario Generale notifica immediatamente a tutti gli Stati Contraenti di detta Convenzione la data di entrata in vigore del Protocollo.
- g) In relazione a ciascuno Stato Contraente che abbia ratificato il Protocollo successivamente alla data suddetta, il Protocollo entra in vigore al deposito dello strumento di ratifica presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile internazionale.

CONSEGUENTEMENTE, ai sensi della suddetta azione dell'Assemblea,

Il presente Protocollo è stato redatto dal Segretario Generale dell'Organizzazione.

IN FEDE, il Presidente e il Segretario Generale della Trentanovesima Sessione dell'Assemblea della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, essendo a tale scopo autorizzati dall'Assemblea, firmano il presente Protocollo.

FATTO a Montreal, il 6 ottobre 2016, in un unico documento nelle lingue inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facendo ugualmente fede. Il presente Protocollo rimane depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e copie certificate dello stesso sono trasmesse dal Segretario Generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati Contraenti della Convenzione dell'Aviazione Civile Internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

A. Abdul Rahuman
*Presidente della Trentanovesima Sessione
Dell'Assemblea*

F. Liu
Segretario Generale



TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

PROTOCOLLO**RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 56
DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE**

Firmato a Montreal il 6 ottobre 2016

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

RIUNITASI nella Trentanovesima Sessione a Montreal il 1 ottobre 2016,

RILEVANDO il desiderio di un ampio numero di Stati Contraenti di allargare la partecipazione alla Commissione Navigazione Aerea,

RITENENDO opportuno aumentare la partecipazione a tale organo da diciannove a ventuno, e

RITENENDO necessario emendare, per le finalità sopradescritte, la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

1. APPROVA, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 94(a) della suddetta Convenzione, il seguente emendamento proposto a detta Convenzione:

"nell'Articolo 56 della Convenzione l'espressione 'diciannove membri' viene sostituita da 'ventuno membri'";
2. SPECIFICA, ai sensi delle disposizioni di detto Articolo 94(a) della suddetta Convenzione, in centoventotto il numero di Stati Contraenti alla cui ratifica il suddetto emendamento proposto entrerà in vigore;
3. DECIDE che il Segretario Generale della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale rediga un Protocollo nelle lingue inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede, in cui viene riportato il sopra menzionato emendamento e quanto di seguito indicato:
 - a) il Protocollo viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale;
 - b) il Protocollo è aperto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato o aderito a detta Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale;
 - c) Gli strumenti di della ratifica sono depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale
 - d) il Protocollo entra in vigore, in relazione agli Stati che lo hanno ratificato, alla data in cui il centoventottesimo strumento di ratifica sia stato in tal modo depositato.



- e) Il Segretario Generale notifica immediatamente a tutti gli Stati Contraenti di detta Convenzione la data di entrata in vigore del Protocollo.
- g) In relazione a ciascuno Stato Contraente che abbia ratificato il Protocollo successivamente alla data suddetta, il Protocollo entra in vigore al deposito dello strumento di ratifica presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile internazionale.

CONSEGUENTEMENTE, ai sensi della suddetta azione dell'Assemblea,

Il presente Protocollo è stato redatto dal Segretario Generale dell'Organizzazione.

IN FEDE, il Presidente e il Segretario Generale della Trentanovesima Sessione dell'Assemblea della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, essendo a tale scopo autorizzati dall'Assemblea, firmano il presente Protocollo.

FATTO a Montreal, il 6 ottobre 2016, in un unico documento nelle lingue inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facendo ugualmente fede. Il presente Protocollo rimane depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e copie certificate dello stesso sono trasmesse dal Segretario Generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati Contraenti della Convenzione dell'Aviazione Civile Internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

A. Abdul Rahman
*Presidente della Trentanovesima Sessione
Dell'Assemblea*

F. Liu
Segretario Generale



